



CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA

REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO COLLETTIVO "DAL CUORE DI IMOLA" (FIGURATIVO)

Approvato con deliberazione C.C. n. 180 del 10/11/2022

INDICE

Art. 1 – Definizioni	pag. 3
Art. 2 – Marchio	pag. 3
Art. 3 - Titolare del Marchio	pag. 4
Art. 4 – Soggetti autorizzati all’uso del Marchio (“Licenziatari”) e condizioni della licenza	pag. 4
Art. 5 – Usi consentiti del Marchio	pag. 4
Art. 6 – Controlli	pag. 4
Art. 7 – Sanzioni	pag. 5
Art. 8 – Divieto di uso del marchio successivamente allo scioglimento della licenza	pag. 5
Art. 9 – Controversie	pag. 5
Art. 10 – Varie	pag. 5

Il presente Regolamento d'Uso ("Regolamento") definisce le condizioni e le modalità di utilizzo del Marchio collettivo "DAL CUORE DI IMOLA" (figurativo).

Articolo 1 – Definizioni

1.1. Con il termine "Marchio" si intende il marchio collettivo "DAL CUORE DI IMOLA" (figurativo a colori) meglio identificato nell'Allegato A al presente Regolamento d'Uso.

1.2. Con il termine "COMUNE" si intende il Comune di Imola i cui compiti istituzionali annoverano anche la tutela e la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tipici e tradizionali del territorio imolese.

1.3. Con il termine "Licenziatario" si intende il soggetto autorizzato all'uso del Marchio a norma del presente Regolamento.

1.4. Con il termine "Prodotti Licenziati" si intendono i prodotti agroalimentari freschi, coltivati e raccolti in territorio imolese ed anche i prodotti alimentari trasformati, comprese le bevande alcoliche e analcoliche, ottenuti con ingredienti provenienti dal territorio imolese e/o secondo ricette tipiche o con metodi tradizionali del territorio imolese, inclusi i prodotti IGP e DOP.

Articolo 2 – Marchio

2.1. Il Marchio oggetto del presente Regolamento di titolarità del COMUNE è relativo ai prodotti delle classi 29, 30, 31, 32, 33 della Classificazione Internazionale di Nizza:

- classe 29: Frutta ed ortaggi lavorati (inclusi frutta a guscio e legumi); Ortaggi preparati; Ortaggi surgelati; Ortaggi in conserva [sott'olio]; Alimenti da sgranocchiare a base d'ortaggi; Creme da spalmare a base di ortaggi; Creme da spalmare a base di nocciole; Verdura spalmabile; Verdure sottaceto; Piatti principali a base di verdure; Piatti pronti a base di verdure; Piatti pronti, principalmente a base di verdure; Succhi di verdura concentrati per uso alimentare; Gelatine, marmellate, composte, frutta spalmabili; Frutta conservata; Frutta congelata; Frutta pronta; Frutta in scatola; Formaggi; Prodotti caseari; Salse al formaggio; Creme spalmabili a base di formaggio; Salumi; Carni; Carni confezionate; Carni preparate; Carni precotte; Carni in scatola; Carne spalmabile; Polpette di carne; Piatti pronti principalmente a base di carne; Miscele per preparare zuppe; Zuppe; Gnocchi di patate; Gnocchi a base di patate.

- classe 30: Salse pronte; Salse [condimenti]; Salse in scatola; Pasta; Pasta fresca; Pasta ripiena; Riso, Risotti; Piatti di riso pronti; Piatti a base di pasta; Piatti pronti principalmente a base di pasta; Piatti pronti, secchi e non, costituiti principalmente da riso; Pasticci contenenti ortaggi; Pasticci contenenti pesce; Pasticci contenenti carne; Sughi di carne: Sughi per riso; Sughi per pasta; Lasagne; Farine e preparati a base di cereali; Cereali lavorati; Prodotti da forno; Pasticceria; Confetteria; Cioccolato; Creme da spalmare a base di cioccolato; Miele; Cioccolatini; Dolci; Pasticcini; Torte dolci o salate; Crostate; Biscotti dolci; Biscotti salati; Quiche, Torte salate; Torte di zucca; Pane; Grissini; Crackers; Fette Biscottate; Gelati; Sorbetti.

- classe 31: Frutta e ortaggi freschi; Ortaggi freschi da insalata; Ortaggi non lavorati; Verdure non lavorate; Erbaggi freschi; Erbe aromatiche fresche; Erbe fresche; Insalate verdi fresche; Funghi freschi; Frutta non lavorata; Legumi freschi; Insalate di prodotti orticoli; Insalate verdi fresche; Cicoria fresca; Verdure fresche biologiche; Erbette fresche biologiche; Frutta fresca biologica; Patate fresche; Cereali non lavorati; Uova.

- classe 32: Bevande analcoliche; Bibite analcoliche; Succhi di verdura; Succhi di frutta; Frullati di verdura; Frullati di frutta; Bevande a base di verdure; Bevande alla frutta; Bevande di frutta analcoliche; Estratti di frutta senza alcool; Succhi gassati; Succhi concentrati [analcolici]; Birre.

- classe 33: Vini; Bevande alcoliche.

2.2. Il Marchio può essere usato esclusivamente per i Prodotti Licenziati.

Articolo 3 – Titolare del Marchio

Il COMUNE è l'unico titolare del Marchio ed è l'unico soggetto autorizzato a depositarlo / registrarlo.

Articolo 4 – Soggetti autorizzati all'uso del Marchio (“Licenziatari”) e condizioni della licenza

4.1. Sono autorizzati a richiedere al COMUNE l'autorizzazione all'uso del Marchio tutte le ditte e le imprese aventi sede legale e/o operativa nel Comune di Imola o nei Comuni del Circondario imolese che producono e distribuiscono o commercializzano i Prodotti Licenziati come sopra definiti.

4.2. La domanda deve essere presentata al COMUNE – Ufficio Agricoltura ed includere i dati completi dell'impresa, l'indicazione delle attività svolte, idonea documentazione che attesti il rispetto delle normative vigenti, la dichiarazione che l'impresa non è fallita, ammessa a concordato preventivo o sottoposta a liquidazione coatta, l'espressa accettazione scritta di tutte le condizioni del presente Regolamento.

4.3. Il COMUNE verifica che i dati forniti siano completi e che esistano tutti i requisiti dichiarati. Il COMUNE decide quindi sull'accoglimento o meno della domanda per iscritto. L'eventuale mancato accoglimento dovrà essere motivato.

4.4. La licenza è gratuita, non esclusiva, si riferisce ai territori in cui il Marchio è depositato/registrato e viene meno quando vengano meno i requisiti soggettivi che precedono e/o le condizioni d'uso del Marchio.

Articolo 5 – Usi consentiti del Marchio

5.1. Il Licenziatario userà il Marchio in conformità con l'esemplare depositato/registrato (e riportato in allegato A), senza alterarne i colori, le proporzioni, i contorni ed ogni altro elemento e comunque nel rispetto delle indicazioni del presente Regolamento e delle altre eventualmente fornite dal COMUNE.

5.2. Il Licenziatario non può cedere la licenza, concedere sub-licenze, o altrimenti disporre del Marchio nei confronti di terzi, nemmeno a favore di associazioni di cui sia parte, senza la preventiva autorizzazione scritta del COMUNE.

5.3. Il Licenziatario si obbliga espressamente ad usare il Marchio solo per contraddistinguere i Prodotti Licenziati ed i relativi contenitori ed imballi, nonché sui cataloghi, sul materiale illustrativo, divulgativo, informativo e promozionale, sulla carta intestata, i biglietti da visita, sul proprio sito e sui propri social, ma sempre con riferimento ai Prodotti Licenziati.

5.4. E' vietato qualsiasi uso confusorio, fuorviante, ingannevole o che possa altrimenti indurre in errore il pubblico e/o qualunque terzo.

5.5. Il Licenziatario si impegna nell'uso del Marchio a non compiere atti che possano danneggiare o comunque ledere la reputazione e la credibilità del COMUNE o del Marchio stesso.

5.6. Il Licenziatario non userà né depositerà marchi o altri segni distintivi (comprese ditte, insegne, denominazioni sociali, nomi a dominio) identici, simili o confondibili con il Marchio né dal punto di vista denominativo né dal punto di vista grafico-figurativo, in alcuna categoria/classe merceologica, in associazione a qualunque prodotto o servizio.

Articolo 6- Controlli

6.1. Il COMUNE avvalendosi del Corpo di Polizia Locale del Nuovo Circondario Imolese effettua i controlli relativi all'uso del Marchio ed al rispetto del presente Regolamento, anche effettuando sopralluoghi presso la sede dei Licenziatari. L'eventuale rifiuto del Licenziatario di sottoporsi a tali controlli costituisce violazione della licenza e comporta l'applicazione delle sanzioni previste all'articolo 7 del presente Regolamento.

6.2. Salve le azioni e sanzioni eventualmente previste da vigenti norme di legge, qualora vengano riscontrate violazioni delle prescrizioni del presente Regolamento da parte del Licenziatario sottoposto a verifica, si applicheranno le sanzioni previste al successivo articolo 7.

Articolo 7 – Sanzioni

7.1. Le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento comportano la decadenza dalla licenza d'uso del marchio e l'applicazione di una penale alle condizioni di cui sotto.

7.2 Ove consentito in relazione al tipo di violazione, il Comune intimerà per iscritto via PEC al Licenziatario di adempiere e/o adeguarsi alle prescrizioni del Regolamento assegnando un termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della diffida con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, la licenza d'uso del Marchio si intenderà senz'altro risolta. In caso di uso ingannevole del Marchio o di uso dello stesso per prodotti diversi dai Prodotti Licenziati, il Licenziatario sarà chiamato a pagare, sempre che il fatto non costituisca reato e salvo comunque il diritto al risarcimento del maggior danno, una penale di 250,00 euro per ciascuna violazione.

Articolo 8 – Divieto di uso del marchio successivamente allo scioglimento della licenza

A partire dal momento in cui la licenza d'uso del Marchio sia risolta o comunque venga a cessare l'autorizzazione all'uso del Marchio per qualunque ragione, il Licenziatario non potrà più utilizzare in alcun modo il Marchio e dovrà eliminare il Marchio dai Prodotti Licenziati e dai relativi contenitori ed imballi, nonché dai cataloghi, dal materiale illustrativo, divulgativo, informativo e promozionale, dalla carta intestata, dai biglietti da visita, dal proprio sito e dai social.

Articolo 9 – Controversie

Per tutte le controversie relative o comunque collegate al presente Regolamento sarà competente il Foro di Bologna.

Articolo 10 - Varie

Gli Allegati espressamente richiamati nel presente Regolamento costituiscono parte integrante dello stesso.